Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 aprile 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1379.
Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione, quale organo dello Stato, ad accettare una eredità per conto dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica di Bologna Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 1380.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico « Giacinto Pacchiotti », in Torino . Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1381.
Erezione in ente morale della Scuola materna sperimentale di Lanciano (Chieti) . . . . . Pag. 1370

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 293.
Attribuzione della denominazione « Macchia » ad una frazione del comune di Ferrandina (Matera) Pag. 1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1960, n. 294.
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, concernente il temporaneo richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 295.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della vecchia Chiesa, già parrocchiale, della Madonna della Neve, in frazione Portichetto del comune di Luisago (Como) . . . . Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 296.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) . . . . Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 297.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in frazione Glorie del comune di Bagnacavallo (Ravenna) . . . Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960.
Nomina del dott. Silvio Tavolaro a vice presidente della Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1960.
Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 602 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nella frazione di Priolo del comune di Siracusa . . . . Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 614 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Brolo (Messina) . . . . Pag. 1372

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.
Approvazione del piano tecnico n. 618 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Castellana Sicula e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete telefonica urbana di Petralia Sottana di cui fa parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori . . . . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.
Nomina del commissario liquidatore della Cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate . . . Pag. 1373

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Noli massimi per emigranti. Pag. 1374

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria Sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova) . Pag. 1374

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi C.E.P. », con sede in Milano . . . Pag. 1374

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo) . . . Pag. 1374

Scioglimento della Società cooperativa « San Michele » con sede in Santa Luce Orciano . . . Pag. 1374

Scioglimento della Società cooperativa consumo « ZE.BI. » con sede in Roma . . . . . . Pag. 1374

Scioglimento della Società cooperativa « Braccianti, muratori ed affini », in San Martino in Gattara di Brisighella (Ravenna) . Pag. 1374

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci per la nomina del Collegio dei probiviri al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina) Pag. 1374

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1332) presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano . . . Pag. 1374

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 1374

Ministero dei lavori pubblici:

Variante al piano di ricostruzione di Atina relativa alla sistemazione della borgata Ponte Melfa . . . . Pag. 1375

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sede del canale, inattivo, Meddadola, in comune di Grado (Udine) . . . . Pag. 1375

Approvazione del piano di ricostruzione della frazione Santa Maria Maddalena in comune di Occhiobello (Rovigo). Pag. 1375

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento di zona venatoria . . . Pag. 1375

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1375

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato. Pag. 1376

Ministero dell'interno: Concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno . . . . Pag. 1381

Ufficio medico provinciale di Perugia: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1958 . . . . . Pag. 1384

Ufficio medico provinciale di Campobasso: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso. Pag. 1384

Ufficio medico provinciale di Pescara: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara Pag. 1384

Ufficio medico provinciale di Messina: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina. Pag. 1384

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1379.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione, quale organo dello Stato, ad accettare una eredità per conto dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica di Bologna.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata la accettazione dell'eredità disposta a favore dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica di Bologna dalla defunta sig.na Santina Zucchelli fu Cesare. Inoltre, con lo stesso decreto, il patrimonio di tale eredità viene eretto in ente morale con la denominazione di « Fondazione Carlo, Carolina Bianca e Santina Zucchelli », avente lo scopo di conferire borse di studio secondo le modalità dello statuto che viene approvato.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 1380.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico « Giacinto Pacchiotti », in Torino.

N. 1380. Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico « Giacinto Pacchiotti », in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1381.

Erezione in ente morale della Scuola materna sperimentale di Lanciano (Chieti).

N. 1381. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola materna sperimentale di Lanciano (Chieti) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 293.

Attribuzione della denominazione « Macchia » ad una frazione del comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ferrandina (Matera) in data 15 giugno 1959, n. 57, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora comunemente indicata con il nome di « Macchia » sia attribuita ufficialmente tale denominazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Matera in data 31 agosto 1959, n. 408, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Macchia » alla frazione del comune di Ferrandina (Matera), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 195. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1960, n. 294.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, concernente il temporaneo richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468:

Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, concernente il temporaneo richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della A.M.;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I contingenti dei sottufficiali di complemento e dei militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti di qualsiasi categoria che nel corso dell'esercizio finanziario 1959-1960 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare per esigenze speciali e per istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, sono elevati rispettivamente a 50 ed a 132.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 187. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 295.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della vecchia Chiesa, già parrocchiale, della Madonna della Neve, in frazione Portichetto del comune di Luisago (Como).

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 20 giugno 1959, relativo alla dissacrazione della vecchia Chiesa, già parrocchiale, della Madonna della Neve, in frazione Portichetto del comune di Luisago (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 166. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 296.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Gonnosfanadiga (Cagliari).

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 1° gennaio 1957, integrato con dichiarazione del 2 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Gonnosfanadiga (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 297.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in frazione Glorie del comune di Bagnacavallo (Ravenna).

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in frazione Glorie del comune di Bagnacavallo (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960.

Nomina del dott. Silvio Tavolaro a vice presidente della Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 344;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1957, registro Finanze n. 1, foglio n. 202, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960, della Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, per motivi di salute, del dott. Carlo Zappulli, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, vice presidente della Commissione stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Silvio Tavolaro, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato vice presidente della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del dott. Carlo Zappulli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 207. — BENNATI

(2106)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1958, concernente la sostituzione del dott. Giuseppe Tramontana con il dott. Danilo Guerrieri nel Collegio dei sindaci dell'Ente predetto, costituito con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1956;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Danilo Guerrieri, membro del Collegio sindacale dell'Ente predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Mario Lombardi è nominato membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Danilo Guerrieri chiamato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(2047)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 602 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nella frazione di Priolo del comune di Siracusa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 dicembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 602, relativo alla istituzione della rete urbana nella frazione di Priolo del comune di Siracusa;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742, del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nella frazione di Priolo del comune di Siracusa;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 602 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente l'istituzione della rete urbana nella frazione di Priolo del comune di Siracusa.

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2061)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 614 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Brolo (Messina).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 dicembre 1959, intesa ad ottenere

l'approvazione del piano tecnico n. 614, relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Brolo (Messina);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742, del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Brolo (Messina);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 614 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente l'istituzione della rete urbana nel comune di Brolo (Messina).

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 618 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Castellana Sicula e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete telefonica urbana di Petralia Sottana di cui fa parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 dicembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 518, relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Castellana Sicula e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Petralia di cui fa parte, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742, del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Castellana Sicula e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Petralia Sottana di cui fa parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 618 presentato dalla Società S.E.T., concernente l'istituzione della rete urbana nel comune di Castellana Sicula e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Petralia Sottana di cui fa parte.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 618 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2060)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Nomina del commissario liquidatore della Cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1954, con il quale fu disposta la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate, e la nomina del rag. Luigi Cavadini a commissario liquidatore;

Vista l'istanza con la quale il suddetto liquidatore chiede, per motivi di salute, di essere esonerato dallo incarico affidatogli;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pietro Castronuovo è nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Pro Brunate », con sede in Brunate, in sostituzione del rag. Luigi Cavadini, di cui sono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 4 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 86 del 10 aprile 1959, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1960.

Roma, addì 9 aprile 1960

Il direttore generale: BORGA

(2101)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria Sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1960, i poteri conferiti al dott. Leone Bisello, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria Sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono stati prorogati dal 31 marzo al 31 maggio 1960.

(2035)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi C.E.P. », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1960, i poteri conferiti all'avv. Pietro Tibertelli De Pisis, commissario governativo della Società cooperativa « Cooperativa Edilizia Piranesi C.E.P. », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 31 marzo al 30 giugno 1960.

(2036)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1960, i poteri conferiti al rag. Aldo Lega, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo), sono stati prorogati dal 31 marzo al 31 luglio 1960.

(2037)

Scioglimento della Società cooperativa « San Michele » con sede in Santa Luce Orciano

La Società cooperativa « San Michele », con sede in Santa Luce Orciano (Pisa), costituita in data 5 aprile 1952 con atto n. 23418 di repertorio del notaio avv. Guglielmo Gambini, è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed il rag. Bruno Salvadorini, vice ragioniere della prefettura, ne è nominato commissario liquidatore.

(1850)

Scioglimento della Società cooperativa consumo « ZE.BI. » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1960, la Società cooperativa consumo « ZE.BI. », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Pietro Pomar in data 21 agosto 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del col. Domenico Tedeschi.

(1879)

Scioglimento della Società cooperativa « Braccianti, muratori ed affini », in San Martino in Gattara di Brisighella (Ravenna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 marzo 1960, la Società cooperativa « Braccianti, muratori ed affini » in San Martino in Gattara di Brisighella (Ravenna), costituita con atto del notaio dottor Eugenio Bettucci, il 24 marzo 1932, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Piero Galan.

(1851)

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci per la nomina del Collegio dei probiviri al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1960, sono stati conferiti al rag. Giovanni Benvenuti, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Sezze (Latina), i poteri dell'assemblea dei soci per la nomina del Collegio dei probiviri.

(2038)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1332) presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « fisica sperimentale » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1332), cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2110)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1960, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 180, viene dato atto della rinuncia della Società per azioni Carburanti Lubrificanti ed Affini - C.L.A.S.A., al ricorso straordinario proposto in data 6 febbraio 1958 contro il Comune ed il Prefetto di Roma per l'annullamento di provvedimenti concernenti lo spostamento di un distributore di carburante.

(2032)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Atina relativa alla sistemazione della borgata Ponte Melfa

Con decreto ministeriale 29 marzo 1960, n. 420, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Atina, relativa alla sistemazione della borgata Ponte Melfa, vistata in una planimetria in scala 1:2000 e una in scala 1:1000 e sono state approvate e rese esecutorie, le norme edilizie annesse alla variante, anche esse vistate.

Per l'esecuzione delle relative opere è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Atina che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1930)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sede del canale, inattivo, Meddadola, in comune di Grado (Udine).

Con decreto 23 gennaio 1960, n. 2236, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sede del canale, inattivo, Meddadola, in comune di Grado (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 3, mappale 995-A, di mq. 5198, indicato nella planimetria rilasciata il 9 dicembre 1957, in scala 1:4000, dall'Ufficio del catasto di Monfalcone, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2034)

Approvazione del piano di ricostruzione della frazione Santa Maria Maddalena in comune di Occhiobello (Rovigo)

Con decreto ministeriale 29 marzo 1960, n. 418, è stato approvato il piano di ricostruzione della frazione Santa Maria Maddalena in comune di Occhiobello, vistato in una planimetria in scala 1:1000 e una in scala 1:2000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie anch'esse firmate.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1931)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento di zona venatoria

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 28 agosto 1958, sui fondi siti in comune di Lecce, località Casa l'Abate, della superficie di ettari 576 circa, viene esteso su altri fondi adiacenti della superficie di ettari 33.20.23, siti, del pari, in comune di Lecce.

La superficie complessiva risultante è di ettari 609 circa e resta così delimitata:

a *nord*: strada vicinale Provenzani-Casa l'Abate;
ad *ovest*: strada vicinale Surbo-Casa di Mosto;
a *sud*: strada vicinale Monacelli-Torre Rinalda;
ad *est*: mare Adriatico.

(2030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 12 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,605	620,61	620,60	620,61	620,60	620,60	620,62
$ Can.	643,75	642,30	643,75	642,50	642,40	643,17	642,375	643,75	643,65	642,50
Fr. Sv.	143,08	143,07	143,06	143,07	143,05	143,09	143,09	143,08	143,09	143,08
Kr. D.	90,11	90,10	90,10	90,08	90,12	90,12	90,06	90,10	90,12	90,10
Kr. N.	87,13	87,10	87,10	87,11	87,15	87,14	87,075	87,10	87,14	87,14
Kr. Sv.	120,10	120,11	120,08	120,105	120,05	120,18	120,115	120,10	120,12	120,10
Fol.	164,59	164,60	164,56	164,58	164,58	164,59	164,575	164,55	164,60	164,58
Fr. B.	12,45	12,45	12,4525	12,451	12,445	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,54	126,54	126,545	126,56	126,60	126,55	126,545	126,50	126,55	126,55
Lst.	1744,05	1742,85	1743 —	1743 —	1742,80	1744,25	1742,75	1744,30	1744,35	1743 —
Dm. occ.	148,83	148,82	148,835	148,835	148,80	148,82	148,815	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,85	23,855	23,85	23,85	23,85	23,87	23,85	23,85

Media dei titoli del 12 aprile 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % 1936	100,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	642,437
1 Franco svizzero	143,08
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87,092
1 Corona svedese	120,11
1 Fiorino olandese	164,577
1 Franco belga	12,45
1 Franco nuovo (N.F.)	126,552
1 Lira sterlina	1742,875
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,852

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi «Luigi Bocconi» di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dallo Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè essi rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 oppure ai 28 per i candidati provvisti di diploma di laurea.

Gli indicati limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale del 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dai cennati limiti massimi di età di 26 e 28 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a doman-

da o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;
C) cittadinanza italiana;
D) buona condotta;
E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al *Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato*, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato, dopo avere riconosciuto la regolarità delle domande, apporranno su di esse il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 26 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado undicesimo del medesimo ruolo senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000, del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e invalidi indicate nella precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100. rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100. dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza ne territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952. n. 137. dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea. dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza:

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale. rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

v) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superato i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine:

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi. I documenti di cui ai suddetti punti 3) e 4) dovranno contenere, altresì, la dichiarazione che i relativi requisiti erano posseduti dall'interessato anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilita col precedente art. 4;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dall'autorità militare competente:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo,

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima,

8) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato, concernente i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. A tale dichiarazione, la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7):

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti quella che li ha tuttora in deposito

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo Catania e Cagliari, nei locali che saranno a suo tempo indicati

La prova orale avrà luogo in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nella parte 1ª, titolo 1°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1960
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 175

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Prove scritte*

Parte prima:

nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

2. — *Prova orale*

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2); di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di voler sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . (5).

addì 196

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:

provvisto di diploma di laurea;

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie taliane; da territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido di guerra alto-atesino;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

ex dipendente dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 11 del bando.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1471)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili trentacinque posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti trentacinque posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppures di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di caratere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto:

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A alle-

gata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

la immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare rettificare le domande irregolarmente redatte, le trasmetteranno al Ministeo dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art 2 del presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, opppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella

graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950 n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I candidati che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7, un certificato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni di diritto del lavoro;
7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;
10) legislazione speciale amministrativa;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati che aspirano a concorrere a tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Con successivi decreti verrà costituita la Commissione giudicatrice e fissata la data e la sede degli esami.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concoro sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1960
Registro n. 6 Interno, foglio n. 96

(1793)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 57541 in data 26 ottobre 1959, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per cinque posti di medico condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1958;
Vista la lettera in data 30 marzo 1960, del prof. dott. Enzo Rottini, che ha richiesto di essere sostituito nella Commissione giudicatrice anzidetta, in dipendenza di sopravvenuti impegni all'estero;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professore Enzo Rottini con altro sanitario fra quelli designati ai sensi di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Enzo Rottini è sostituito dal dott. Elio Tabarrini, nell'incarico di componente la Commissione giudicatrice di cui alle premesse, quale medico condotto designato dai Comuni interessati.

Perugia, addì 2 aprile 1960

Il medico provinciale: LOPES

(2094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 6915 e 6916 del 7 dicembre 1959, con i quali, veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958 e disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;
Considerato che tutti i vincitori di concorso che precedono in graduatoria il dott. Fusco Domenico hanno rinunziato alla prima condotta medica del comune di Capracotta;
Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare al predetto tale condotta, in relazione alle preferenze dallo stesso indicate;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;
Visto l'art. 56 del regolamento 17 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fusco Domenico è assegnato alla prima condotta medica del comune di Capracotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Campobasso, addì 2 aprile 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(2119)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Pescara n. 26401 del 30 novembre 1957, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1957;
Visto il proprio decreto n. 4813 del 9 febbraio 1960, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;
Visto il proprio decreto n. 4814, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Pietranico il dottor Rojo Vincenzo;
Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;
Atteso che il dott. Chiomınto Luciano ha chiesto di essere assegnato alla sede di Pietranico;
Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Chiomınto Luciano è nominato titolare della condotta medica di Pietranico.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 2 aprile 1960

Il medico provinciale: FRANCO

(2091)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il decreto n. 530 del 15 gennaio 1960, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1958;
Considerato che la vincitrice della condotta di Galati Sant'Anna, del comune di Messina, invitata ad assumere servizio, non si è presentata nei termini fissati dalla legge;
Ritenuto che occorre provvedere, in base all'ordine di graduatoria e di preferenze delle sedi, alla nomina della concorrente che segue in graduatoria;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Falconieri Maria è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del Villaggio Galati Sant'Anna, del comune di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso al Comune interessato per l'esecuzione.

Messina, addì 30 marzo 1960

L'ispettore generale medico dirigente: GIUSTOLISI

(2092)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.